

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 28

del 10/05/2017

Oggetto: Accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività del “Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale” fra l’Agenzia Regionale di Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità – Approvazione schema

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell’8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Considerato che l’ARS è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica la qualità dei servizi sanitari;

Richiamato l’art. 82 *novies decies*, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico-scientifiche dell’ARS collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;

Richiamato l’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm. che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere accordi quando le attività oggetto di cooperazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi;

Valutato che l’Agenzia Regionale di Sanità, per finalità istitutiva, concorre a promuovere la crescita qualitativa del sistema sanitario e dei suoi operatori, anche attraverso la divulgazione e condivisione delle proprie conoscenze e dei risultati della sua ricerca, incentivando opportune forme di integrazione e collaborazione con altri enti e/o soggetti aventi finalità similari alla propria;

Visto e richiamato l’Accordo di collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 22.12.2016, per la realizzazione del progetto “*Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale*” finalizzato all’implementazione di un modello pilota di sorveglianza attiva della mortalità in utero tardiva e della mortalità neonatale precoce nelle regioni Lombardia, Toscana e Sicilia, che fissa come data di inizio attività il 23.02.2017 e la scadenza in data 22.02.2019;

Preso atto che nel piano operativo legato alle attività del progetto, così come allegato all’Accordo di collaborazione con il Ministero di cui sopra, sono previste collaborazioni scientifiche con tre Unità Operative e tra queste la n.2 è l’Agenzia Regionale di Sanità con il suo Osservatorio di Epidemiologia;

Considerato infine che le fra le aree di intervento di ARS, indicate all’interno dei programmi annuali, figurano progetti di epidemiologia del settore materno-infantile, favorendo fra le altre cose le conoscenze sull’accesso ai servizi, sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla prevenzione efficace anche grazie all’avvio di progetti pilota e alla sperimentazione di strumenti e tecniche d’intervento;

Esaminato lo schema di accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la conduzione di un’indagine sul fenomeno della

mortalità perinatale in Toscana, condotta da ARS attraverso l'utilizzo delle principali fonti di dati sanitari e per la quale è previsto uno specifico finanziamento di € 5.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla sottoscrizione con l'Istituto Superiore di Sanità di uno specifico accordo di collaborazione che dettagli le azioni da intraprendere per la realizzazione delle previste attività del progetto "*Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale*";

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di approvare, con le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo di collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità ed ARS, di cui all'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività connesse al progetto denominato "*Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale*";
2. di attribuire al Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia, Dott. Fabio Voller, la responsabilità scientifica delle attività previste nell'ambito dell'Accordo di collaborazione allegato al presente atto e nominarlo quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
3. di dare mandato al Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia, quale responsabile organizzativo e scientifico delle attività in oggetto, all'adozione di tutti gli atti amministrativi nonché di tutte le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità proprie del presente decreto;
4. di dare atto che, per la realizzazione delle attività di cui al predetto schema di Accordo di collaborazione, ARS si impegna ad attivare risorse umane, base di dati e strumentazioni interne all'Agenzia e pertanto l'Istituto Superiore di Sanità corrisponderà ad ARS l'importo di € 5.000,00 quale contributo finanziario all'esecuzione delle previste attività;
5. di attribuire al progetto in oggetto il seguente CUP: D15I16000620001;
6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
VANNUCCI ANDREA
(firmato digitalmente*)

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993."



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione delle attività del
“Progetto pilota di sorveglianza della mortalità
perinatale”

Fasc. N. 2S17

tra

L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio di Epidemiologia, di seguito denominato “ARSTOSCANA” - codice fiscale 04992010480 con sede in Firenze, Via Pietro Dazzi n. 1, cap. 50141 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore, Dott. Andrea Vannucci

PREMESSO CHE:

- Il CCM, istituito presso il Ministero della Salute dal decreto legge 29 marzo 2004, n.81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, supporta le attività del Ministero prevedendo il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell’ambito sanitario, per lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza epidemiologica delle principali malattie trasmissibili e di profilassi internazionale;
- Nell’ambito delle azioni centrali del programma di attività del CCM per l’anno 2016 , approvato con decreto Ministeriale 03 agosto 2016, è prevista una specifica voce di spesa relativa per lo studio e la valutazione dell’incidenza della mortalità perinatale



Istituto Superiore di Sanità

- L'Istituto Superiore di Sanità ha già approntato nel corso degli anni un valido sistema di sorveglianza della mortalità materna tanto da essere nominato dall'OMS focalpoint per la stima della mortalità materna in Italia;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 22.12.2016, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 24.01.2017 al visto n. 607 per la realizzazione del progetto "Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale" che fissa come data di inizio attività il 23.02.2017 e la scadenza in data 22.02.2019;
- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni scientifiche con tre Unità Operative tra queste la n.2 è l'Agenda Regionale di Sanità Osservatorio di Epidemiologia;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l' ARSTOSCANA, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione di un "Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (All.A).

Articolo 2

(Durata)



Istituto Superiore di Sanità

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 23.02.2017 e avranno scadenza il 22.02.2019.

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giustamente disposto dall'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.

Articolo 3

(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero all'ARSTOSCANA, che ha il compito di gestione delle spese per l'intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 30%, pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40 %, pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) dopo dodici mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte della ARSTOSCANA della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento ;
- 30% pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'ARSTOSCANA dovrà all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.



Istituto Superiore di Sanità

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica - dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'ARSTOSCANA dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegnano a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'ARSTOSCANA il Dott. Fabio Voller e per l'ISS la Dott.ssa Serena Donati.

Articolo 5

(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)

L'ARSTOSCANA entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, che sarà calcolato a partire dal 23.02.2017 data di inizio attività, trasmette all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'ARSTOSCANA trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dalla ARSTOSCANA utilizzando il modello di rendicontazione allegato.



Istituto Superiore di Sanità

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'ARSTOSCANA che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario (all. B).

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che



Istituto Superiore di Sanità

saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall'ARSTOSCANA purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'ARSTOSCANA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico dell'ARSTOSCANA ha l'obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto al responsabile scientifico dell'ISS.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'ARSTOSCANA non potrà in alcun modo diffondere



Istituto Superiore di Sanità

ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione

La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'ISS al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM"

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'ARSTOSCANA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'ARSTOSCANA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'ARSTOSCANA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la ARSTOSCANA ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 10
(Codice Unico di Progetto)

L'ARSTOSCANA si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 11
(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate - D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo conseguente sarà versato dall'ARSTOSCANA a valere sul conto in essere presso il Tesoriere dell'Istituto - Banca delle Marche IBAN:IT13C0605503227000000000001.

Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto, in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale.

Per l'ISS:

Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Per la ARS TOSCANA:

Il Direttore
(Dott. Andrea Vannucci)